

Appaltatore, Direttore lavori, Progettista, Committente I profili di responsabilità nell'appalto

RASSEGNA DI GIURISPUDENZA

Cassazione civile sez. I, 04/09/2025, n.24567

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è **obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente** e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Cass. civ. 08/08/2025, n. 22918

L'impresa non poteva e non doveva essere dotata di conoscenze tecniche specifiche e particolareggiate tali da poter addirittura contestare o inibire le scelte tecniche del professionista progettista, che non potevano dirsi affatto così palesemente smaccatamente errate da poter essere apprezzate come tali da un qualsiasi esecutore quale era l'impresa esecutrice dei lavori che comunque quest'ultima per espressa e precisa disposizione contrattuale con la committenza (contratto di appalto agli atti) si doveva puntualmente attenere alle disposizioni tecniche del progettista direttore dei lavori.

Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 22/07/2025, n. 6118

In linea con il principio consolidato secondo cui l'autonomia dell'appaltatore implica che, di regola, egli debba ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, la responsabilità del committente è configurabile solo in caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero per "culpa in eligendo" se l'opera è stata **affidata a un'impresa assolutamente inadeguata o se l'appaltatore ha agito come semplice esecutore degli ordini del committente.**

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/07/2025, n. 18405

La disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., relativa alla rovina e difetti di cose immobili, ha natura extracontrattuale e può **essere fatta valere dal committente nei confronti di chiunque abbia contribuito alla realizzazione dell'opera, inclusi progettista e direttore dei lavori.** Tuttavia, tale responsabilità si configura

come responsabilità professionale, regolata dalle norme del contratto d'opera professionale e non dal codice civile in materia di appalto.

Cassazione civile sez. III, 24/06/2025, n.16987

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Cassazione civile sez. III, 23/06/2025, n.16720

Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a **un'impresa manifestamente inidonea** (cosiddetta *culpa in eligendo*) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide e inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata.

Corte d'Appello Genova, Sez. I, Sentenza, 10/06/2025, n. 716

In caso di danno dovuto a difetti di costruzione causati dalla mancata previsione nel progetto di un giunto sismico e da errori nell'impermeabilizzazione esecutiva, la responsabilità può essere attribuita in misura diversa tra il progettista e l'impresa appaltatrice, tenendo conto del contributo causale di ciascuno; nel caso in cui il progettista abbia consegnato specifici elaborati esecutivi, la mancata osservanza delle istruzioni da parte dell'impresa non esonera del tutto il progettista da responsabilità.

Cassazione civile sez. III, 06/05/2025, n.11857

Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del codice civile al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo,

gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore.

Corte appello Ancona sez. I, 05/05/2025, n.642

L'appaltatore deve controllare, nei limiti delle sue conoscenze, la bontà del progetto e/o delle istruzioni ricevute dal committente e, nel caso in cui tali indicazioni siano errate, deve manifestare chiaramente il proprio dissenso, altrimenti andando incontro a responsabilità contrattuale per vizi dell'opera. Dunque il fatto che l'appaltatore abbia eseguito l'opera su progetto altrui (committente o altro incaricato) non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", ma per andare esente da responsabilità egli è tenuto a dimostrare di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le opere quale "nudus minister".

Cass. Civ. 24/4/2025, n. 10825

In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l'attività professionale espletata nella fase antecedente all'esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato, non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, primo comma, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.

Cassazione civile sez. II, 18/04/2025, n.10231

In materia di appalto, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare **esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle.**

Tribunale Prato, Sentenza, 07/04/2025, n. 207

La responsabilità del direttore dei lavori per difformità o vizi delle opere realizzate è esclusa qualora sia comprovato che tali difformità o vizi possano essere emendati in corso d'opera e che la progettazione originaria non garantiva la statica dell'edificio, rendendo necessario ricorrere a metodologie più idonee.

Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.969

Poiché l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito

dal committente. L'appaltatore, infatti, è tenuto a segnalare eventuali carenze ed errori del progetto ed è esente da responsabilità soltanto ove il committente, edotto delle carenze e degli errori, insista comunque per l'esecuzione del progetto, riducendo l'appaltatore a mero *nudus minister*.

Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.252

Nel contratto d'appalto, il committente ha diritto di ottenere l'opera realizzata con le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie) e, pertanto, può pretendere l'eliminazione delle varianti introdotte dall'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o ne comportino aumento.

Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29331

Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Cassazione civile sez. II, 13/11/2024, n.29251

La responsabilità *extracontrattuale ex art. 1669 c.c.* si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.

Cassazione civile sez. III - 23/10/2024, n. 27526

L'appaltatore è responsabile dei danni occorsi a terzi in conseguenza dell'esecuzione di opere poste in essere in conformità a un progetto o a direttive del committente palesemente errate, salvo che dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità dell'appaltatrice mancando la prova che questa avesse avvertito il committente della pericolosità e della non conformità alle regole tecniche di cautela richieste dell'opera di escavazione, a tal fine non rilevando, nei rapporti con il committente, la circostanza che non fosse stata messa nelle condizioni di valutare l'intervento, avendo il suo dipendente addetto all'escavatore aderito alle pressanti richieste del committente senza avvertire il datore di lavoro).

Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.27045

Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di **referire al committente**.

Tribunale sez. I - Foggia, 15/10/2024, n. 2386

La consegna dell'immobile all'appaltatore da parte del committente non determina il trasferimento della responsabilità di custodia, né di quella relativa ai danni verso terzi. In caso contrario, si consentirebbe un ingiustificato esonero di responsabilità nei confronti di soggetti estranei al contratto di appalto. Per tale motivo, il committente resta sempre responsabile, ai sensi dell'[art. 2051 c.c.](#), per i danni arrecati a terzi durante l'esecuzione delle opere previste dal contratto. Tale responsabilità può essere esclusa solo in presenza di un caso fortuito.

Tribunale Arezzo sez. I, 24/09/2024, n.770

Dovendo osservare i criteri generali della tecnica afferenti al particolare lavoro commissionatogli, l'appaltatore deve controllare, entro i limiti delle proprie cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, qualora queste siano manifestamente errate, può andare esente da responsabilità dimostrando di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; in assenza di tale prova, grava sull'appaltatore responsabilità contrattuale, che discende dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori

Tribunale Torre Annunziata sez. II, 11/09/2024, n.2481

Se il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista, entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. L'eventuale responsabilità del direttore dei lavori non libera l'appaltatore che, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle.

Tribunale Prato sez. I, 13/06/2024, n.490

Rientrano tra le obbligazioni del direttore dei lavori sia l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità dell'esecuzione di questa al capitolato o alle regole della tecnica, oltre all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; ne discende che il direttore dei lavori è responsabile nell'ipotesi in cui ometta di vigilare e di impartire le disposizioni opportune al riguardo, concretizzandosi la sua attività nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, determina il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi mediante periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa

Cass. civ., Sez. III, 27/06/2024, n. 17801

La responsabilità del committente può essere rivalutata in caso di "culpa in eligendo", ovvero se l'opera è stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea o se le direttive del committente hanno causato il danno.

Nell'ambito di un'opera di ristrutturazione, la responsabilità del danneggiamento dell'immobile può essere attribuita interamente all'appaltatore, nel caso in cui questi, per negligenza o imperizia, provochi un danno (come un incendio) senza provvedere alle necessarie misure di sicurezza. La responsabilità del committente può invece essere esclusa se questa ha affidato l'opera a un'impresa adeguata e ha perso il controllo diretto sul bene.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 13157

In relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità per inadempimento del progettista-direttore dei lavori che, omettendo di segnalare alla committente la necessità di richiedere ed ottenere l'assenso alle varianti alle opere già autorizzate, ne aveva determinato la responsabilità sul piano amministrativo).

Cassazione civile , sez. II , 05/02/2024 , n. 3249

In tema di **appalto**, il direttore dei lavori, quale rappresentante del **committente**, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del **committente** se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.

In tema di appalto, il direttore dei lavori è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, anche se affidate ad altro professionista, salvo che dimostri

che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. La responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il solo fatto che il committente richieda l'applicazione di un prodotto particolare, anziché quello solitamente utilizzato dall'appaltatore; infatti, il direttore dei lavori ha il dovere e la capacità di acquisire tutte le informazioni necessarie al suo corretto uso.

Tribunale , Bergamo , sez. III , 30/01/2024 , n. 208

Nel contratto di **appalto**, qualora il danno subito dal committente derivi dalla concorrente **responsabilità** dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dell'inadempimento e dei conseguenti danni, essendo sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso a produrre l'evento. Tuttavia ove i vizi siano riconducibili ad inadempimenti del **progettista**-direttore dei lavori, la relativa **responsabilità** dovrà essere vagliata in base all' art. 1218 c.c. ed alla disciplina relativa alle professioni intellettuali.

Tribunale di Napoli, sez. II, 06/10/2023, n. 3965

Nel caso in cui l'illecito, consistente nell'utilizzo dell'intera cubatura residua del lotto senza il consenso degli altri proprietari e senza alcun contratto di cessione della cubatura, sia legato da un nesso causale al comportamento del professionista **responsabile dei calcoli, dell'elaborazione del progetto e della direzione dei lavori**, la violazione della normativa edilizia deve essere imputata al progettista in virtù della sua responsabilità professionale. Tale imputazione segue il criterio della specifica diligenza richiesta dall' articolo 1176, comma 2, c.c. atteso che, la soluzione del caso di specie non richiedeva la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà come contemplato dall' articolo 2236 del Codice civile.

Tribunale , S.Maria Capua V. , sez. I , 25/09/2023 , n. 3508

Nel contratto di **appalto** il vincolo di **responsabilità** che lega l'appaltatore, il **progettista** ed il direttore dei lavori ha natura solidale, per cui costoro si considerano responsabili se ciascuno dei loro inadempimenti ha concorso a produrre il danno al committente, essendo sufficiente, per sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso.

Corte appello , Genova , sez. I , 15/09/2023 , n. 998

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da **responsabilità** soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister , per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di **responsabilità** contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del **progettista** o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Cassazione civile , sez. III , 25/05/2023 , n. 14527

Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell' art. 2236 c.c. , la **responsabilità** di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell' art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 , sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale).

Cassazione civile sez. III, 24/05/2023, n.14456

In tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori.

Cassazione civile, sez. II, 21/03/2023, n. 8058

Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, **non assicura la conformità dello stesso alla normativa urbanistica**, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all' art. 2226, comma 1, c.c. , la firma apposta dal committente sul progetto redatto.

Tribunale Monza sez. II, 07/11/2022, n.2236

Nel contratto di appalto il fatto che l'opera sia progettata dal committente o da un progettista incaricato dal committente stesso non esonera l'appaltatore dalla responsabilità per errata esecuzione, poiché la fase progettuale non esula dai suoi obblighi: di conseguenza l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità del progetto stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati.

Cassazione civile, sez. II, 05/10/2022, n. 28947

In materia di appalto privato, **il progettista è responsabile ex art. 1669 Cc verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione**, trovando ciò fondamento nel principio di cui all' articolo 2055 del Cc , il quale, dettato in tema di responsabilità ex tracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità.

Tribunale , Siracusa , sez. II , 07/04/2022 , n. 586

Il **progettista** è responsabile di tutti i gravi vizi e difetti costruttivi derivanti da insufficienze o carenze progettuali, cosicché il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, bensì alla stregua della diligentia quam in concreto. Allo stesso modo il direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che comportano l'impiego di specifiche competenze tecniche, deve assicurare il risultato sperato dal committente, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.

Tribunale Vibo Valentia sez. I, 09/10/2021, n.700

Sebbene sia funzionalmente collegata all'obbligazione dell'appaltatore, che è tipicamente di risultato, quella del **direttore dei lavori** è qualificata da una più che consolidata giurisprudenza come obbligazione di mezzi, in quanto ha per oggetto la **prestazione di un'opera intellettuale** che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale.

Tribunale Novara sez. I, 01/10/2021, n.616

L'appaltatore rimane responsabile dell'esatto compimento dell'opera appaltata **anche quando il progetto sia elaborato da altri**. In particolare l'appaltatore deve controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente (e/o, per esso, dal direttore dei lavori) e, se queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo se dimostri di aver espresso il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo.

Tribunale Cagliari sez. II, 06/10/2021

L'appaltante-committente non perde il controllo pur avendo affidato l'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice con contratto di appalto, intendendosi tale controllo quale signoria sulla cosa fondante il potere di disporre e goderne.

Corte appello Bari sez. II, 19/08/2021

Rientrano, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole

della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente.

Alla stregua di tali principi il D.L. non può andare esente da un addebito di responsabilità, soltanto perché non sono stati riscontrati errori progettuali.

Il direttore dei lavori, quale persona di fiducia del committente, deve sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questo si avvale, intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora queste dovessero manifestare vizi o difetti, comunque manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi e astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte.

Cassazione civile sez. II, 22/06/2021, n.17819

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto - va sottolineato - ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, **senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.**

Cassazione civile, sez. trib., 16/6/2021, n. 16975

Pur riconoscendo che la **responsabilità del trattamento dei rifiuti edili** grava sull'appaltatore ed esecutore dei lavori, ciò non esclude che detta responsabilità possa essere condivisa, a titolo di concorso, con il committente allorquando questi sia direttamente partecipe della condotta illecita.

Tribunale Roma sez. XVII, 10/06/2021, n.10202

In materia di responsabilità per i danni arrecati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera è l'appaltatore, poiché nell'esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, salva l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti.

Tribunale Firenze sez. II, 19/05/2021, n.1380

In tema di responsabilità del progettista dell'opera edilizia, una volta esclusa la difformità fra l'opera realizzata ed il progetto elaborato), accertata la violazione della normativa in materia edilizia, settore tecnico ed altamente specialistico, l'errore è imputabile a titolo di responsabilità professionale al progettista, secondo

il criterio della specifica diligenza in concreto esigibile ex art. 1176 comma 2 c.c., in quanto il fatto illecito consistente nella realizzazione di una nuova costruzione **in violazione delle distanze legali è legato da nesso causale al comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e direttore lavori.**

Tribunale Lecce sez. II, 26/03/2021

Il CTU ha accertato che il progetto è difforme dall'opera realizzata "sia per le dimensioni planimetriche, sia per l'altezza netta del locale interrato, sia per la distribuzione planimetrica".

La responsabilità del Direttore dei Lavori si affianca a quella del committente, come previsto dall'art. 29 D.P.R. 380/2001, in quanto **anche il committente è soggetto tenuto a verificare la rispondenza dell'opera costruita rispetto a quella progettata.** D'altro canto, nel caso di specie, la difformità dell'opera è talmente evidente - riguardando le dimensioni dell'opera, la dislocazione della scala e della rampa e quant'altro sopra indicato - che non è assolutamente verosimile ritenere che il committente non abbia avuto cognizione della stessa.

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n.7027

L'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'articolo 2043 del Cc, ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per colpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera a un'impresa assolutamente inadeguata, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del *neminem laedere* può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela.

Tribunale Lecce, 04/03/2021, n.636

Il consenso espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono a rendere legittimo, ex articolo 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche a instaurare alcun diretto rapporto negoziale tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, **il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo e non anche nei confronti del committente.**

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/03/2021, n.339

Nel contratto di appalto, nel caso in cui vengano rilevati difetti di costruzione, di tali vizi risponderanno **in concorso l'appaltatore e tutti i soggetti** che abbiano prestato la loro opera nella realizzazione dei lavori (ossia il progettista e il direttore dei lavori). In particolare, per quanto concerne la figura del direttore dei lavori, questi, qualora rilevi delle difformità rispetto al progetto, dovrà ordinare la sospensione dei lavori. Ciò in quanto persona di fiducia del committente, che ha il compito di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere -dovere di intervento tempestivo, ove rilevi delle difformità.

Corte d'Appello Milano Sez. IV, 19/02/2021

In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale **di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile.**

La responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c. può essere fatta valere dal committente sia contro l'appaltatore che contro chi ha in qualche misura partecipato alla costruzione del bene con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità, e dunque anche nei confronti del subappaltatore, anche se con tale soggetto non sia intercorso un rapporto diretto.

E ciò in quanto l'art. 1669 c.c. non è una norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma, al contrario, una disposizione che mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale.

Corte d'Appello Lecce Sez. I, Sent., 19/02/2021

Il legislatore ha introdotto tramite l'art. 1669 c.c. una forma di responsabilità da fatto illecito più rigorosa rispetto a quella generale delineata nell'art. 2043 c.c., caratterizzata da una presunzione iuris tantum di responsabilità in capo all'appaltatore.

Ebbene, le due azioni risarcitorie sono contraddistinte da un diverso regime probatorio: nel primo caso (art. 1669 c.c.) l'appaltatore è onerato da una gravosa prova liberatoria, stante la presunzione di responsabilità a suo carico, mentre, nel secondo (art. 2043 c.c.), spetterà al soggetto danneggiato dimostrare la colpa del costruttore. Va ulteriormente precisato che **la presunzione di responsabilità posta a carico dell'appaltatore dall'art. 1669 c.c. può essere vinta, da quest'ultimo, non con la prova di aver usato tutta la diligenza possibile nella scelta dei materiali e nell'esecuzione dell'opera, bensì soltanto dalla specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità fondata su fatti positivi, precisi e concordanti** (Cass. 15488/2000).

Nel caso specifico l'appaltatore, al fine di vincere tale presunzione, avrebbe dovuto, non già limitarsi ad affermare di avere proceduto alla posa in opera dell'intonaco 'termoisolante', secondo le direttive della direzione dei lavori e, soprattutto, secondo le schede tecniche delle ditte fornitrici dei materiali e, comunque, secondo le regole dell'arte, pretendendo di giovare della "...mancanza di prova contraria in tal senso fornita

dagli attori" ma avrebbe dovuto, piuttosto dare specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità nella carente posa in opera dell'intonaco, fondandola su fatti positivi, precisi e concordanti, e così, ad esempio, dimostrando l'intervento del fatto di terzo o di causa di forza maggiore, quali la responsabilità esclusiva del committente o del direttore dei lavori nella riscontrata compromissione delle condizioni di ottimale termoisolamento del fabbricato. Non si sottrae, infatti, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente. Così individuato l'atteggiarsi della responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente, vale la regola generale dettata da Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui, nel caso in cui il committente faccia valere la responsabilità del direttore dei lavori per vizi o difformità dell'opera appaltata, egli deve soltanto provare l'esistenza del contratto, ovvero l'assunzione dell'incarico da parte del professionista, nonché allegare l'inadempimento di quest'ultimo, il quale dovrà, invece, dimostrare di aver eseguito diligentemente la prestazione, onde andare esente da responsabilità.

Corte appello Genova sez. I, 15/02/2021, n.177

Rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione od indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, mentre la sua responsabilità è esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.

Tribunale Arezzo 18/2/2021 n. 137

Ai sensi dell'art. 1228 c.c., **il debitore che nell'esecuzione dell'obbligazione si avvale dell'opera di un terzo risponde anche del fatto doloso o colposo di questo**. La norma si riferisce a tutti coloro della cui opera si avvale il debitore nell'adempimento, siano essi collaboratori dipendenti o autonomi, purché non siano obbligati personalmente nei confronti del creditore e agiscano su incarico del debitore. **La responsabilità prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell'ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva**.

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il

concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori non è una figura necessaria nell'appalto privato, dal momento che la sua nomina, da parte del committente, è facoltativa: di norma, l'incarico si giustifica con la necessità di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole della tecnica.

Tra i compiti del direttore dei lavori rientrano la segnalazione delle situazioni anomale riscontrate e l'adozione degli accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti costruttivi; inoltre, egli è tenuto a impartire le disposizioni e le istruzioni che si rivelino necessarie affinché l'opera venga realizzata conformemente alle aspettative del committente, nonché a verificarne l'ottemperanza da parte dei soggetti ai quali sono indirizzate.

Tenuto conto del vincolo di responsabilità solidale (che trova fondamento nell'art. 2055 c.c.) che lega le figure dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, laddove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno subito dal committente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, **in capo al direttore dei lavori, sorge la medesima obbligazione risarcitoria gravante sull'appaltatore**

Inoltre, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, che rinviene una sua specifica disciplina nel succitato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall'art. 2236 c.c. (che limitano la responsabilità per danni del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), mentre, in tema di prova, il committente potrà avvalersi della presunzione iuris tantum di responsabilità che, secondo la giurisprudenza, è predicabile laddove si sia in presenza di fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 1669 c.c., perlomeno quando si tratti di crollo o rovina dell'edificio (così, per esempio, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1026 e Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2000, n. 15488).

Tribunale Monza sez. I, 09/02/2021 n.245

La violazione delle distanze legali non può che essere imputabile, a titolo per l'appunto di responsabilità professionale, a colui che aveva predisposto quel disegno inducendo la committente a confidare, stante la particolare competenza tecnica insita nella professione esercitata, che fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia nonché rispettoso delle distanze legali tra costruzioni.

La normativa in materia edilizia, settore altamente tecnico e specialistico, richiede, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., una specifica diligenza che – nel caso concreto – era per di più certamente esigibile, non essendo peraltro necessario risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. se si considera che era sufficiente riedificare il fabbricato rispettando la medesima sagoma preesistente.

La Suprema Corte ha precisato che "se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori" (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 11.3.2019 n. 6917).

La disciplina di cui all'art. 2226 c.c. fa riferimento alle sole prestazioni d'opera materiale, sicché le statuizioni in esso contenute relativamente ai ristretti termini di decadenza e prescrizione previsti per l'esercizio dell'azione giudiziale non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale. La non applicabilità di tale disposizione alla prestazione professionale (di natura evidentemente intellettuale) ha una diretta incidenza anche sui termini di prescrizione dell'azione, non potendosi per di più esclusivamente applicare quella quinquennale prevista in materia di illecito extracontrattuale bensì, cumulativamente ad essa, anche quella ordinaria decennale prevista in materia di responsabilità contrattuale.

Corte appello Genova sez. I, 04/02/2021, n.139

In materia di appalto, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di lavori edili, sussiste la responsabilità esclusivamente dell'appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività. Tuttavia, nel caso in cui il danneggiato dimostri che il committente si è inserito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l'autonomia dell'appaltatore, **rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente.**

Cass. civ. 28/01/2021, Ord. n. 1842

Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c. opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso (pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi); tale vincolo non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore, al quale il direttore dei lavori e progettista non abbia concorso in alcun modo causalmente rilevante.

Cass. civ. sez. III, 20/01/2021, n. 1004

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, **il direttore dei lavori**, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti **l'impiego di peculiari competenze tecniche** e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori **l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato**

e/o alle regole della tecnica, nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente

Il contratto di appalto è autonomo e distinto rispetto al contratto di direzione dei lavori.

Tribunale Bologna sez. II, 12/12/2020, n.1802

In tema di garanzia per vizi e difformità dell'opera, la colpa dell'appaltatore inadempiente è presunta, salvo prova contraria; **in particolare, l'appaltatore, al fine di evitare l'accertamento della propria responsabilità, deve dimostrare che i vizi o i difetti dell'opera sono dovuti a caso fortuito oppure che derivano dal progetto del committente;** ancora, l'appaltatore può andare esente da responsabilità se prova che i vizi si verificano normalmente in opere dello stesso genere di quelle eseguite o che, dato lo stato attuale della tecnica, non potevano essere evitati con il grado di perizia esigibile in concreto dall'appaltatore.

Corte d'Appello di Catania, sez. 2, 20/11/2020, n. 2013

Il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente **genera a suo carico l'identica (e solidale ex art. 2055 c.c.) obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola d'arte.**

Cass. civile sez. III, 20/11/2020, n.26529

L'eventuale eccessiva deformabilità di un solaio può essere accertata solo a seguito di complessi calcoli ingegneristici che costituiscono compito del progettista e che non rientra nelle competenze tecniche dell'impresa esecutrice.

Appare, dunque, del tutto illogico ritenere che del vizio doveva accorgersi l'appaltatore quando esso si è manifestato sette anni dopo il collaudo e non era stato rilevato dallo stesso collaudatore.

Tribunale Terni 12/11/2020 n. 729

La natura extracontrattuale della responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. è estendibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto e, per altro verso, il positivo accertamento dell'esistenza di pregiudizi eziologicamente riconducibili ai concorrenti inadempimenti dei soggetti intervenuti a vario titolo nell'attività di edificazione (appaltatore, progettista e direttore dei lavori) consente di affermare la

responsabilità solidale di ciascun soggetto intervenuto, a nulla rilevando che le condotte singolarmente poste in essere costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti ovvero violazioni di norme giuridiche diverse.

Tribunale Trani, 17/09/2020, n.1329

Il direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, **sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni** al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Vicenza, 1/09/2020 n. 1410

L'art. 1669 c.c. disciplina la responsabilità per vizi dell'opera, delineandola in termini amplissimi, sia dal punto di vista soggettivo, trattandosi di **responsabilità riferita non solo all'appaltatore, ma a tutti i soggetti che hanno partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale**, e che può essere fatta valere non soltanto dal committente, ma anche dai suoi aventi causa, sia da punto di vista temporale, potendo essa venire in rilievo anche per vizi che si manifestino a distanza di molti anni dal compimento dell'opera.

Tribunale Savona, 24/7/2020, n. 415

Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, **deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire**. Ne deriva che il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto, rientrando nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Il direttore dei lavori, pertanto, non si sottrae a responsabilità allorché abbia ommesso di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Tribunale Reggio Calabria sez. I, 17/07/2020, n.715

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il

concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Tribunale Palermo, 2/7/2020, n. 1999

Nel caso in cui un unico evento dannoso sia imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo risarcitorio, che le azioni o le omissioni di ciascuna **abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento**, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto, nel caso di danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha regresso verso l'altro corresponsabile per la ripetizione della parte da esso dovuta.

Corte di Cassazione 26/06/2020 n. 12882

Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la **concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente** stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito.

Tribunale Salerno, sez. 2 civile, 23/4/2020, n. 1070

Quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, **il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità**, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e pertanto rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.

Corte appello Catania sez. II, 22/01/2020, n.193

In tema di appalto, laddove l'opera commissionata presenti dei vizi dovuti alla irregolare messa in opera, degli stessi ne risponderà senz'altro l'appaltatore, ed altrettanto il direttore dei lavori, quale figura preposta a vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera. Altresì, in ipotesi di vizi riconducibili in tutto o in parte alla errata progettazione dell'opera, ne risponderà il progettista, in concorso con l'appaltatore che, per sua colpa, non si sia avveduto degli errori progettuali ovvero non li abbia tempestivamente denunciati.